



Città di Amalfi

Comune di Amalfi  
Settore Edilizia Privata e Urbanistica

Prot. n. ~~4802~~  
del 19.06.2014

### VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI COSTRUZIONE ESISTENTE

ai sensi del comma n. 5, art. n. 2 della Legge Regionale n. 9 del 09/01/1983 e dell'art. n.1 del Regolamento Prevenzione Rischio Sismico in Campania n. 4/2010 D.P.G.R. n. 23 del 11/02/2010

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA, URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE

#### AVVISA

che la Regione Campania, attraverso il Dipartimento delle Politiche Territoriali – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – U.O.D. Genio Civile di Salerno Presidio di Protezione Civile, in occasione dell'incontro tenutosi nel mese di Maggio u.s. con i responsabili U.T.C. dei Comuni della Provincia di Salerno, ha comunicato che gli Uffici Tecnici Comunali dovranno verificare l'applicazione, per interventi edilizi interessanti costruzioni esistenti oggetti di Permessi di Costruire, D.I.A., S.C.I.A. ecc, della normativa riguardante la **Valutazione della Sicurezza di Costruzione Esistente** in applicazione del comma 5, Art.2 della Legge regionale n.9 del 09/01/1983 e s.m.i. e dell'Art.1 del Regolamento Prevenzione Rischio Sismico in Campania n.4/2010 D.P.G.R. n.23 del 11/02/2010 (vedasi documento allegato).

**Pertanto, si invitano i signori tecnici e tutti coloro i quali sono interessati alla presentazione di richieste di rilascio di Permessi di Costruire, D.I.A., S.C.I.A., ecc. riguardanti costruzioni esistenti all'applicazione della suddetta normativa, e che sinteticamente si riporta di seguito:**

Le costruzioni esistenti devono, essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una delle seguenti situazioni:

- riduzione evidente della capacità resistente c/o deformativa della struttura o di alcune delle sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d'uso della costruzione;
- interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidità.

Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere limitata agli elementi interessati e a quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale.

La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:

- l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione c/o imposizione di limitazione e/o cautele all'uso);
- sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.


La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguono gli interventi strutturali di cui al punto 8.4, e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l'intervento.

Il Progettista dovrà esplicitare, in un'apposita relazione, i livelli di sicurezza attuali o raggiunti con l'intervento e le eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell'uso della costruzione.

Si richiama all'attenzione a quanto disposto dall'art.3 della L.R. n.9/1983 e s.m.i. in merito alla Responsabilità dei soggetti interessati, nonché alla mancata ottemperanza da parte degli stessi delle disposizioni contenute nella normativa in epigrafe che comporta l'inagibilità della costruzione nonché l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Amalfi, 19.06.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Area Tecnica Edilizia e Urbanistica  
arch. Giuseppe CASO





*Giunta Regionale della Campania  
Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile  
U.O.D.  
Genio Civile di Salerno  
Presidio di Protezione Civile*

## **ABSTRACT**

Valutazione della sicurezza di costruzione esistente - comma 5 art. 2 L.R. n. 9 del 09/01/1983 e art. 11 regolamento prevenzione rischio sismico in Campania n. 4/2010 - D.P.G.R. n. 23 del 11/02/2010

**Incontro con i Responsabili U.T.C.**

**Maggio 2014**

**Redattori**

**Nunzio Esposito**  
*Responsabile di P.O.*

**Il Dirigente U.O.D.,  
Euglio Franza**

**Antonio Grimaldi**  
*L.D. decreto 80/14*

**L.R. 7.gennaio 1983, n. 9.**  
**Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.**

Pubblicata nel B.U. Campania 26 gennaio 1983, n. 8.

In attuazione della presente legge, il D.P.G.R. 11 febbraio 2010, n. 23 ha approvato il regolamento n. 4/2010 per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico.

**TITOLO I**

**Omissis**

**Art. 2**

**Denuncia dei lavori.**

1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 1 presso l'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori.
2. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato, fermo restando l'obbligo di acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori (1).
3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore (2).
4. Il progetto, in duplice esemplare, firmato da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, dottore o perito agrario iscritti all'Albo secondo le rispettive competenze professionali, deve fra l'altro comprendere:
  - l'indicazione dei nominativi e dei domicili del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore;
  - l'asseverazione del progettista e del geologo dalla quale risulti che il progetto, completo degli elaborati di cui all'art. 17 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, è stato redatto nel rispetto della stessa L. n. 64 del 1974, e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge;
  - gli elaborati prescritti dai decreti ministeriali, emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64;
  - la relazione geologica, ove ritenuta necessaria dal progettista che deve evidenziare, tra l'altro, le condizioni morfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche dei terreni, nonché l'eventuale presenza di falde freatiche in rapporto alla zonazione sismica eseguita dal Comune;
  - i calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti.
5. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non comporta l'esecuzione di lavori, deve essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio. Nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione, la costruzione è inagibile ovvero inutilizzabile (3).
6. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per quelle opere che eseguono direttamente o in concessione, espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al Capo III della L. 2 febbraio 1974, n. 64 nel rispetto della presente legge.
7. Presso gli Uffici decentrati delle predette Amministrazioni dovranno essere depositati i progetti delle opere secondo un predisposto cronologico.
8. Per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con Delib.G.R. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) (4).
9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio dell'ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4 bis." (5).
- 9 bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale (5-bis).

10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il competente Settore provinciale del Genio Civile svolge un'istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti (6); nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo (6-bis).

11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori provinciali del Genio Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge (7).

(1) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2009, n.19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Tale deposito, ricevuto ai fini di certificazione e, in deroga all'art. 17, L. 2 febbraio 1974, n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche.»

(2) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2009, n.19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Il deposito, a richiesta dell'interessato, è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata di quanto prescritto dal citato art. 4, lettera b).»

(3) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2009, n.19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «L'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al Sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera.»

(4) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo comma 4 e dall'art. 13 della stessa legge).

(5) Comma così sostituito dall'art. 33 co. 1 lett. a) della L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012). Il testo originario aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19 era così formulato: «I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto nell'ambito dell'UPB 11.81.80 finalizzato a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge».

(5-bis) Comma aggiunto dall'art. 33 co. 1 lett. b) della L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012).

(6) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo comma 4 e dall'art. 13 della stessa legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo comma 4 e dall'art. 13 della stessa legge).

### Art. 3

#### Responsabilità.

La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore.

L'incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 2, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

Il collaudatore deve essere iscritto all'Albo o collegio professionale da almeno dieci anni e, ove prescritta la nomina di un ingegnere o architetto, può essere lo stesso incaricato di cui alla legge n. 1086 del 1971, purché nominato così come previsto dal precedente art. 2.

In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato. Ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori di variante.

Il direttore dei lavori è, altresì, responsabile dei seguenti adempimenti: a) la conservazione, in cantiere, dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di tutti gli atti depositati ai sensi del citato art. 2, muniti dell'attestato di deposito presso l'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma e datati e sottoscritti da lui e dal costruttore;

b) l'istituzione nel cantiere stesso del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici.

**D.P.G.R. 11-2-2010 n. 23**

**Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania (Regolamento n. 4/2010).**

Publicato nel B.U.R. Campania 15 febbraio 2010, n. 14.  
Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;  
Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con *legge regionale 28 maggio 2009, n. 6*;  
Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;  
Vista la Delib.G.R. 13 novembre 2009, n. 1701;  
Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 19 gennaio 2010;  
Vista la Delib.G.R. 28 gennaio 2010, n. 50;

emana il seguente regolamento:

**Capo I - Norme attuative per l'espletamento delle attività di autorizzazione, deposito e controllo dei progetti**

**Art. 11**

**Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti.**

1. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente è effettuata nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche, al fine di stabilire se:
  - a) l'uso della costruzione può continuare senza interventi;
  - b) l'uso deve essere modificato;
  - c) è necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante della struttura. In quest'ultimo caso essa è parte integrante del progetto esecutivo dei lavori da denunciare ai sensi dell'*articolo 2 della legge regionale n. 9/1983*.
2. Ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, il tecnico verificatore e il proprietario valutano la necessità di informare gli enti competenti.
3. Nel caso di cui alle lettere a), b) del comma 1, la valutazione deve essere presentata in triplice esemplare, ai sensi dell'*articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 9/1983*, al settore provinciale del Genio civile competente per territorio, che ne attesta l'avvenuta presentazione e ne restituisce due esemplari. Uno di questi è trasmesso al Comune, per quanto di competenza.
4. In caso di proprietà privata dell'immobile, alla presentazione della valutazione della sicurezza è tenuto il proprietario medesimo, ovvero i soggetti legittimati a presentare la denuncia dei lavori, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettere a) e b), nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della valutazione della sicurezza, la costruzione è inagibile, ovvero inutilizzabile; successivamente, essa può essere utilizzata, nel rispetto delle prescrizioni d'uso contenute nella stessa valutazione e di quanto eventualmente disposto dal Comune. Nei casi particolari di cambi di destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della valutazione della sicurezza, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è da ritenere sospesa, ai sensi della *legge regionale n. 9/1983*.

**Art. 19**

**Disposizioni transitorie <sup>(1)</sup>.**

1. In deroga temporanea a quanto previsto dall'articolo 5, per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di "autorizzazione sismica" presentate entro il *31 dicembre 2012* <sup>(2)</sup>, qualora il settore provinciale del Genio civile non abbia comunicato l'esito istruttorio all'interessato entro il termine di sessanta giorni, il committente può trasmettere allo stesso settore, entro i successivi quindici giorni, una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
2. Il settore provinciale del Genio civile verifica la completezza della relazione tecnica asseverata e, in caso di esito positivo, il dirigente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica" dopo aver accertato la correttezza amministrativa della corrispondente denuncia dei lavori. Resta ferma la possibilità di disporre le ordinarie verifiche sulla veridicità della relazione tecnica asseverata.
3. Il provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero il preavviso di diniego della stessa è emesso entro quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione di cui al comma 1.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle denunce dei lavori di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, dell'articolo 5, da effettuarsi nelle zone ad alta, media o bassa sismicità.
5. La relazione tecnica asseverata di cui al comma 1 è redatta secondo lo schema approvato dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile e dà atto anche dell'avvenuta verifica della correttezza delle impostazioni progettuali di cui all'articolo 5, comma 3.

(1) Articolo aggiunto dall'*art. 1, Reg. reg. 21 febbraio 2011, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* del medesimo regolamento).

(2) Termine, originariamente stabilito al 31.12.2011, modificato dall'*art. 1* del regolamento regionale 9 marzo 2012 n. 2 (B.U.R.C. n. 19 del 26.03.2012).

# **NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI**

**D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008**  
pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29

**Circolare 02 febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP.**  
pubblicata su S.O. n. 27 alla G.U. 26 febbraio 2009, n. 47

## **2009**

**S T R A L C I O**

### 2.3. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Per la valutazione della sicurezza delle costruzioni si devono adottare criteri probabilistici scientificamente comprovati. Nel seguito sono normati i criteri del metodo semiprobabilistico agli stati limite basati sull'impiego dei coefficienti parziali di sicurezza, applicabili nella generalità dei casi; tale metodo è detto di primo livello. Per opere di particolare importanza si possono adottare metodi di livello superiore, tratti da documentazione tecnica di comprovata validità.

Nel metodo semiprobabilistico agli stati limite, la sicurezza strutturale deve essere verificata tramite il confronto tra la resistenza e l'effetto delle azioni. Per la sicurezza strutturale, la resistenza dei materiali e le azioni sono rappresentate dai valori caratteristici,  $R_{ki}$  e  $F_{kj}$  definiti, rispettivamente, come il frattile inferiore delle resistenze e il frattile (superiore o inferiore) delle azioni che minimizzano la sicurezza. In genere, i frattili sono assunti pari al 5%. Per le grandezze con piccoli coefficienti di variazione, ovvero per grandezze che non riguardino univocamente resistenze o azioni, si possono considerare frattili al 50% (valori mediani).

Per la sicurezza di opere e sistemi geotecnici, i valori caratteristici dei parametri fisico-meccanici dei terreni sono definiti nel § 6.2.2.

La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi di resistenza si effettua con il "metodo dei coefficienti parziali" di sicurezza espresso dalla equazione formale:

$$R_d \geq E_d \quad [2.2.1]$$

dove

$R_d$  è la resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza dei materiali ed ai valori nominali delle grandezze geometriche interessate;

$E_d$  è il valore di progetto dell'effetto delle azioni, valutato in base ai valori di progetto  $F_{dj} = F_{kj} \cdot \gamma_{Fj}$  delle azioni, come indicato nel § 2.5.3 o direttamente  $E_{dj} = E_{kj} \gamma_{Fj}$ .

I coefficienti parziali di sicurezza,  $\gamma_{Mi}$  e  $\gamma_{Fj}$ , associati rispettivamente al materiale  $i$ -esimo e all'azione  $j$ -esima, tengono in conto la variabilità delle rispettive grandezze e le incertezze relative alle tolleranze geometriche e alla affidabilità del modello di calcolo.

La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio si esprime controllando aspetti di funzionalità e stato tensionale.

### 3.3. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguiti con riferimento ai soli SLU; nel caso in cui si effettui la verifica anche nei confronti degli SLE i relativi livelli di prestazione possono essere stabiliti dal Progettista di concerto con il Committente.

Le Verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC).

Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una delle seguenti situazioni:

- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d'uso della costruzione;
- interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidità.

Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere limitata agli elementi interessati e a quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale.

La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:

- l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);
- sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.

La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di cui al punto 8.4, e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l'intervento.

Il Progettista dovrà esplicitare, in un'apposita relazione, i livelli di sicurezza attuali o raggiunti con l'intervento e le eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell'uso della costruzione.



### 3.3. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Per valutazione della sicurezza si intende un procedimento quantitativo volto a:

- stabilire se una struttura esistente è in grado o meno di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC, oppure
- a determinare l'entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui materiali.

Le NTC forniscono gli strumenti per la valutazione di specifiche costruzioni ed i risultati non sono estendibili a costruzioni diverse, pur appartenenti alla stessa tipologia. Nell'effettuare la valutazione sarà opportuno tener conto delle informazioni, ove disponibili, derivanti dall'esame del comportamento di costruzioni simili sottoposte ad azioni di tipo simile a quelle di verifica. Ciò vale particolarmente quando si effettuano verifiche di sicurezza rispetto alle azioni sismiche.

I requisiti di sicurezza definiti nel Cap. B fanno riferimento allo stato di danneggiamen-



to della struttura, mediante gli stati limite definiti al § 2.2 delle NTC, per le combinazioni di carico non sismiche (Stati limite ultimi e Stati limite di esercizio) e al § 3.2.1 delle NTC, per le combinazioni di carico che includono il sisma (Stato limite di collasso, Stato limite di salvaguardia della vita e Stato limite di esercizio, a sua volta distinto in Stato limite di danno e Stato limite di operatività).

La presente Circolare fornisce criteri per la verifica di detti Stati limite.

Lo Stato limite di collasso viene considerato solo per costruzioni di calcestruzzo armato o di acciaio. La verifica nei confronti di tale Stato limite può essere eseguita in alternativa a quella di Stato limite di salvaguardia della vita.

Per le costruzioni soggette ad azioni sismiche si applica quanto riportato al § 2.4 delle NTC, relativamente a vita nominale ( $V_N$ ), classi d'uso e periodo di riferimento per l'azione sismica ( $V_R$ ).

Per una più agevole lettura si riportano nella Tab. CB.1 le vite nominali previste dalla norma ed i corrispondenti periodi di riferimento dell'azione sismica per costruzioni con differenti classi d'uso  $C_U$ .

Nella Tab. CB.2 sono riportati i periodi di ritorno dell'azione sismica da considerare per le verifiche dei diversi Stati limite: Stato limite di operatività (SLO), di danno (SLD), di salvaguardia della vita (SLV) e di collasso (SLC). Nella stessa tabella, sono riportate anche le probabilità di superamento dell'azione sismica riferita ad un periodo di riferimento fisso pari a 50 anni. Queste probabilità possono risultare utili per valutare l'azione sismica di interesse per i diversi Stati limite e Classi d'uso, avendo a disposizione i dati di pericolosità riferiti ad un periodo di 50 anni.

Tab. CB.1 - Periodo di riferimento dell'azione sismica  $V_R = V_N C_U$  (anni)

TIPI DI COSTRUZIONE	Classe d'uso →	I	II	III	IV
	Coef. $C_U$ →	0,70	1,00	1,50	2,00
	$V_N$	$V_R$			
Opere provvisorie - Opere provvisoriai - Strutture in fase costruttiva	10		35	35	35
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale	50	35	50	75	100
Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica	100	70	100	150	200

Tab. CB.2 - Periodo di ritorno dell'azione sismica ( $T_R$ ) per i diversi stati limite e probabilità di superamento ( $P_{V_R}$ ) nel periodo di riferimento ( $V_R$ ) e probabilità di superamento dell'azione sismica ( $P_{T=50}$ ) riferito ad un periodo di riferimento fisso di  $V_R = 50$  anni

OPERE con $V_N=10$									
CLASSE USO →	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	$P_{V_R}$	$T_R$				$P_{T=50}$			
SLO	0,81	21	21	21	21	91%	91%	91%	91%
SLD	0,63	35	35	35	35	76%	76%	76%	76%
SLV	0,1	332	332	332	332	14%	14%	14%	14%
SLC	0,05	682	682	682	682	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%
OPERE con $V_N=50$									
CLASSE USO →	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	$P_{V_R}$	$T_R$				$P_{T=50}$			
SLO	0,81	21	30	45	60	91%	81%	67%	56%
SLD	0,63	35	50	75	100	76%	63%	48%	39%
SLV	0,1	332	475	712	949	14%	10%	7%	5%
SLC	0,05	682	975	1462	1950	7,1%	5,0%	3,4%	2,5%
OPERE con $V_N=100$									
CLASSE USO →	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	$P_{V_R}$	$T_R$				$P_{T=50}$			
SLO	0,81	42	60	90	120	69%	56%	43%	34%
SLD	0,63	70	100	150	200	51%	39%	28%	22%
SLV	0,1	664	949	1424	1898	7,3%	5,1%	3,5%	2,6%
SLC	0,05	1365	1950	2475	2475	3,6%	2,5%	1,7%	1,3%



Nota: si riporta testualmente quanto precisato nell'allegato A alla NTC in relazione all'assunzione del periodo di ritorno: "Visto l'intervallo di riferimento attualmente disponibile, si considereranno solo i valori di  $T_R$  compresi nell'intervallo 30 anni  $\leq T_R \leq 2475$  anni; se  $T_R < 30$  anni si porrà  $T_R = 30$  anni, se  $T_R > 2475$  anni si porrà  $T_R = 2475$  anni. Azioni sismiche riferite a  $T_R$  più elevati potranno essere considerate per opere speciali".

Le NTC individuano due grandi categorie di situazioni nelle quali è obbligatorio effettuare la verifica di sicurezza, essendo entrambe le categorie comunque riconducibili ad un significativo peggioramento delle condizioni di sicurezza iniziali o di progetto secondo la normativa dell'epoca della costruzione:

- variazioni, improvise o lente, indipendenti dalla volontà dell'uomo (ad esempio: danni dovuti al terremoto, a carichi verticali eccessivi, a urti, etc., danni dovuti a cedimenti fondali, degrado delle malte nella muratura, corrosione delle armature nel c.a., etc., errori progettuali o esecutivi, incluse le situazioni in cui i materiali o la geometria dell'opera non corrispondano ai dati progettuali);
- variazioni dovute all'intervento dell'uomo, che incide direttamente e volontariamente sulla struttura (v. § 8.4 delle NTC) oppure sulle azioni (ad esempio: aumento dei carichi verticali dovuto a cambiamento di destinazione d'uso), o che incide indirettamente sul comportamento della struttura (ad esempio gli interventi non dichiaratamente strutturali, già discussi nel § 8.2 delle NTC).

Le modalità di verifica dipendono dal modo in cui tali variazioni si riflettono sul comportamento della struttura:

- variazioni relative a porzioni limitate della struttura, che influiscono solo sul comportamento locale di uno o più elementi strutturali o di porzioni limitate della struttura (v. anche § 8.4 delle NTC);
- variazioni che implicano sostanziali differenze di comportamento globale della struttura.

Nel primo caso la verifica potrà concernere solamente le porzioni interessate dalle variazioni apportate (ad esempio la verifica relativa alla sostituzione, al rafforzamento o alla semplice variazione di carico su un singolo campo di solaio potrà concernere solo quel campo e gli elementi che lo sostengono). Nel secondo caso, invece, la verifica sarà necessariamente finalizzata a determinare l'effettivo comportamento della struttura nella nuova configurazione (conseguente ad un danneggiamento, ad un intervento, etc.).

Dall'obbligatorietà della verifica è normalmente esclusa la situazione determinata da una variazione delle azioni che interviene a seguito di una revisione della normativa, per la parte che definisce l'entità delle azioni, o delle zonazioni che differenziano le azioni ambientali (sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano.

Gli esiti delle verifiche dovranno permettere di stabilire quali provvedimenti adottare affinché l'uso della struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza delle NTC. Le alternative sono sintetizzabili nella continuazione dell'uso attuale, nella modifica della destinazione d'uso o nell'adozione di opportune cautele e, infine, nella necessità di effettuare un intervento di aumento o ripristino della capacità portante, che può ricadere nella fattispecie del miglioramento o dell'adeguamento.

Per le opere pubbliche strategiche con finalità di protezione civile o suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso, date le possibili implicazioni economiche e sociali degli esiti delle verifiche, è opportuno che le stesse siano anche esaminate da revisori non intervenuti nella valutazione.

È evidente che i provvedimenti detti sono necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall'uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio; più complessa è la situazione che si determina nel momento in cui si manifesti l'inadeguatezza di un'opera rispetto alle azioni ambientali, non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione. Per le problematiche connesse, non si può pensare di imporre l'obbligatorietà dell'intervento o del cambiamento di destinazione d'uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell'opera, non appena se ne riscontrino l'inadeguatezza. Le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni (in relazione alla gravità dell'inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alle implicazioni in termini di pubblica incolumità). Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o

*Spazio riservato all'Ufficio*

La presente richiesta è stata presentata all'Ufficio nella data indicata sull'etichetta di protocollazione.  
Il sottoscritto addetto alla ricezione ha proceduto a verificarne la correttezza formale (completezza e presenza degli elaborati dichiarati). Alla verifica, la richiesta:  
 è risultata formalmente corretta ed è stata inviata al protocollo (*oppure*)  
 non è risultata formalmente corretta, ma è stata inviata al protocollo perché richiesto dall'interessato

*Spazio riservato all'Ufficio*  
**VALUTAZIONE SICUREZZA**  
n° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*L'addetto alla ricezione*  
*(timbro e firma)*

**AL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE del GENIO CIVILE DI SALERNO**

**PRESENTAZIONE VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA**

*(art. 2 L.R. 7/1/1983 n. 9 e s.m.i.; art. 11 D.P.G.R. 11/2/2010 n. 23)  
(art. 9 E.R. 28/12/2009 n. 19; art. 14 D.P.G.R. 11/2/2010 n. 23)*

**UBICAZIONE IMMOBILE**

Comune: \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
Ubicazione: via/piazza \_\_\_\_\_  
Riferimenti catastali; N.C.E.U. Sez. \_\_\_\_\_ Foglio n° \_\_\_\_\_ Particelle n° \_\_\_\_\_ - sub \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
Sez. \_\_\_\_\_ Foglio n° \_\_\_\_\_ Particelle n° \_\_\_\_\_ - sub \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**STRUTTURA PORTANTE PRINCIPALE - MATERIALI**

cemento armato     cemento armato precompresso     muratura ordinaria     muratura armata  
 altro (specificare) \_\_\_\_\_     struttura metallica     legno

**SITO DI COSTRUZIONE**

Classificazione sismica del Comune (D.G.R. 5447 del 7/11/2002):     O1     O2     O3

*(In caso di più proprietari/soggetti legittimati, i loro dati vanno indicati nel foglio 2-bis e la presente istanza si intende fatta congiuntamente da tutti)*

**IL SOTTOSCRITTO**

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
alla via / piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
in qualità di:     proprietario     soggetto legittimato (specificare) \_\_\_\_\_

**TRASMETTE / TRASMETTONO**

*(barrare se è il caso)* ai sensi dell'art. 2 co. 5 della L.R. 09/83 e s.m.i. e dell'art. 11 del R.R. 04/10;

*(barrare se è il caso)* ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/09 e dell'art. 14 del R.R. 04/10;

la "valutazione della sicurezza" relativa all'immobile sopra indicato, redatta in triplice copia originale dal tecnico incaricato

*(cognome e nome)* \_\_\_\_\_

iscritto all'Ordine/Collegio \_\_\_\_\_ sez. \_\_\_\_\_ sett. \_\_\_\_\_ Prov. di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

domiciliato in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE / CHIEDONO**

il rilascio di due esemplari delle tre copie originali presentate, riportanti l'attestazione di avvenuta presentazione

**ALLEGA / ALLEGANO**

l'asseverazione del tecnico verificatore redatta in duplice originale (Mod. VI)

(se è già in possesso del necessario titolo abilitativo)

(barrare se è il caso)  copia conforme (o dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.445/00) dei seguenti titoli abilitativi

Permessi di costruire n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ;

D.I.A. prot. n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ;

Altro (specificare) \_\_\_\_\_ ;

(negli altri casi)

(barrare se è il caso)  copia conforme (o dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.445/00) dei seguenti atti che comprovano la legittimazione

copia del/dei seguente/i documento/i di identità in corso di validità:

- I - tipo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
- II - tipo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
- III - tipo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
- IV - tipo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
- V - tipo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
- VI - tipo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
- VII - tipo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

### DICHIARA/DICHIARANO

di essere stato/i informato/i dal tecnico verificatore dell'esito della valutazione e di essere a conoscenza del livello di sicurezza attuale della costruzione e delle eventuali conseguenti limitazioni nell'uso della stessa

### DELEGA/DELEGANO

per la CONSEGNA della presente istanza (con valutazione ed allegati) ed il ritiro delle relative comunicazioni:

il Verificatore  altra persona

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_

con documento di identità: tipo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

(Spazio riservato all'Ufficio) L'istanza è stata consegnata:  dal proprietario  dal delegato sopra indicato  da altra persona indicata su altra delega (che si allega); detta persona ha esibito il documento: tipo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ ril. il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

(data) \_\_\_\_\_ (timbro e firma dell'addetto)

per il RITIRO dei due esemplari e delle relative comunicazioni, nonché per la richiesta di informazioni:

il Verificatore  altra persona

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_

con documento di identità: tipo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

(Spazio riservato all'Ufficio) Il ritiro è stato effettuato:  dal proprietario  dal delegato sopra indicato  da altra persona indicata su altra delega (che si allega); detta persona ha esibito il documento: tipo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ ril. il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

(data) \_\_\_\_\_ (timbro e firma dell'addetto)

(data) \_\_\_\_\_

(firma del richiedente) \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA ART.13 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.** Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo quanto previsto dalla normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03), Le forniamo le seguenti informazioni. 1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9 s.m.i.- Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. 2) Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate. 3) Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dei provvedimenti citati e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del procedimento. 4) I dati potranno essere comunicati al Comune di competenza. 5) Titolare del trattamento è la Regione Campania - Giunta Regionale 6) Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore a cui è stata inviata la presente domanda. 7) Incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati all'Ufficio del Responsabile del trattamento, di cui al punto 6. 8) In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/03.

AL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE del GENIO CIVILE DI SALERNO

**PRESENTAZIONE VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA**

(art. 2 L.R. 7/1/1983 n. 9, art. 11 D.P.G.R. 11/2/2010 n. 23)  
(art. 9 L.R. 28/12/2009 n. 19, art. 14 D.P.G.R. 11/2/2010 n. 23)

**Foglio 2-bis integrativo**

In caso di più soggetti privati, il presente foglio sostituisce la sezione riportante le generalità del proprietario singolo (nella pagina 2)

**I SOTTOSCRITTI**

- I -

(cognome e nome) \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

- II -

(cognome e nome) \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

- III -

(cognome e nome) \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

- IV -

(cognome e nome) \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

- V -

(cognome e nome) \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

- VI -

(cognome e nome) \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

- VII -

(cognome e nome) \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

(data) \_\_\_\_\_

(firme) - I - \_\_\_\_\_

- II - \_\_\_\_\_ - III - \_\_\_\_\_ - IV - \_\_\_\_\_

- V - \_\_\_\_\_ - VI - \_\_\_\_\_ - VII - \_\_\_\_\_

AL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PRESENTAZIONE VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

(art. 2 L.R. 7/1/1983 n. 9, art. 11 D.P.G.R. 11/2/2010 n. 23)  
 (art. 9 L.R. 28/12/2009 n. 19, art. 14 D.P.G.R. 11/2/2010 n. 23)

**ASSEVERAZIONE  
 DEL VERIFICATORE STRUTTURALE**  
 (artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, artt. 359 e 481 del Codice Penale)

Con riferimento alla valutazione della sicurezza appresso indicata:

**OGGETTO E UBICAZIONE**

Comune: \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
 Ubicazione: via/piazza \_\_\_\_\_  
 Riferimenti catastali:  N.C.E.U. Sez. \_\_\_\_\_ Foglio n° \_\_\_\_\_ Particelle n° \_\_\_\_\_ - sub \_\_\_\_\_  
 Sez. \_\_\_\_\_ Foglio n° \_\_\_\_\_ Particelle n° \_\_\_\_\_ - sub \_\_\_\_\_

**IL SOTTOSCRITTO**

**VERIFICATORE STRUTTURALE:** (cognome e nome) \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
 domiciliato in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
 tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ p.e.c. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/00 per lo ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00

**DICHIARA**

- 1) di essere abilitato all'esercizio della professione di \_\_\_\_\_ ;
- 2)  di essere iscritto all'Ordine / Collegio \_\_\_\_\_  
 sez. \_\_\_\_\_ sett. \_\_\_\_\_ Prov.di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ ;  
(oppure)  
 di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione committente: \_\_\_\_\_ ;
- 3) di aver ricevuto l'incarico sopra indicato dal proprietario e di averlo personalmente espletato, redigendo i seguenti elaborati:

1 -	2 -
3 -	4 -
5 +	6 -
7 -	8 -
9 -	10 -

- 4) di aver informato il proprietario dell'esito della valutazione della sicurezza redatto in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo B.3 dello stesso tecnico per le costruzioni approvate con D.M. 1/4/08

In relazione a quanto sopra, consapevole delle responsabilità che con la presente si assume in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale

**ASSEVERA**

- 1) che le strutture oggetto di valutazione della sicurezza non sono state realizzate in violazione alla vigente normativa per le costruzioni in zona sismica;

